## COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 16.11.2010 C(2010)8150

Oggetto: Aiuto di Stato N 418/2010 - Italia Aiuti al salvataggio a favore di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in amministrazione straordinaria

Signor Ministro,

### 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 28 settembre 2010 le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), la loro intenzione di concedere aiuti al salvataggio a favore di Tirrenia di Navigazione S.p.A., società in amministrazione straordinaria (in appresso "Tirrenia"). La notifica è stata protocollata con il numero N 418/2010.
- (2) Secondo le autorità italiane, la misura dovrebbe essere considerata compatibile con il mercato interno sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>1</sup> (in appresso "gli orientamenti").

#### 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

### 2.1. I beneficiari

- (3) I beneficiari della misura sono Tirrenia, e attraverso quest'ultima, la sua controllata regionale, Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A. (in appresso "Siremar").
- (4) Tirrenia è una società fondata nel 1936 che effettua il trasporto marittimo di merci e passeggeri lungo varie rotte di cabotaggio che collegano l'Italia alla

S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma

Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

Sicilia, alla Sardegna e alle isole Tremiti e assicura il collegamento internazionale con l'Albania (Bari-Durazzo).

- (5) Tra il gennaio 1989 e la fine di dicembre 2008 la società ha prestato questi servizi in base ad una convenzione di durata ventennale, con decorrenza retroattiva dal 1989, stipulata con lo Stato italiano nel 1991 (in appresso "la convenzione iniziale").
- (6) Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha stipulato la proroga della Convenzione iniziale fino alla fine di 2009. L'articolo 19ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, ha prorogato la Convenzione iniziale fino al 30 settembre 2010.
- (7) Tirrenia fa parte di un gruppo aziendale facente capo a Fintecna Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. (in appresso Fintecna), che detiene il 100% del capitale sociale di Tirrenia ed è a sua volta interamente controllata dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze. Fintecna è specializzata nel campo della gestione di partecipazioni e dei processi di privatizzazione, anche con riferimento all'attività di razionalizzazione e ristrutturazione di aziende caratterizzate da situazioni di criticità sotto il profilo industriale, economico-finanziario e organizzativo, nell'ottica di promuoverne il rilancio sul mercato, ovvero di inquadrarle nell'ambito di un processo di liquidazione efficacemente gestito.
- (8) Siremar, interamente controllata da Tirrenia, opera su varie rotte di cabotaggio marittimo tra la Sicilia e le isole limitrofe, da un lato, e Milazzo e Napoli, dall'altro, in base ad un'analoga convenzione stipulata con lo Stato italiano, successivamente prorogata come sopra specificato.
- (9) Nel 2009 il personale di Tirrenia e Siremar contava, rispettivamente, 1854 e 540 unità. Il giro d'affari relativo all'esercizio finanziario 2009 ammontava a 319,4 milioni di euro per Tirrenia e a 88,9 milioni di euro per Siremar. Le due società si qualificano pertanto come grandi imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>2</sup>.
- (10) Tirrenia partecipa inoltre al capitale sociale delle seguenti società:
  - a) Terminal Traghetti Napoli S.r.l. (50%);
  - b) Tirrenia Eurocatering S.p.A (49%);
  - c) Saimare Servizi Ausiliari Internazionali Marittimi S.p.A. (5,27%);
  - d) Stazioni Marittime S.p.A. (2,44%).
- (11) Il 23 dicembre 2009 Fintecna ha pubblicato un bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar. Il 4 agosto 2010, dopo il fallimento dei negoziati con Mediterranea Holding, l'unica partecipante alla gara ad aver presentato un'offerta finale, Fintecna ha dichiarato chiusa la procedura.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- (12) Di conseguenza, la legge 1° ottobre 2010, n. 163 (legge di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125) ha nuovamente prorogato le convenzioni fino al termine del processo di privatizzazione.<sup>3</sup>
- (13) Questa decisione lascia impregiudicata la valutazione della compensazione di servizio pubblico versata a Tirrenia e Siremar nel quadro delle convenzioni menzionate ai punti 5, 6, 8 e 12.

# 2.2. Difficoltà finanziarie

- (14) Le gravi difficoltà in cui versano attualmente le due società hanno portato il 5 agosto 2010 all'ammissione di Tirrenia alla procedura concorsuale che la legge italiana prevede per le grandi imprese, l'amministrazione straordinaria<sup>4</sup>, seguita il 12 agosto 2010 dalla dichiarazione d'insolvenza da parte del tribunale competente. Il 17 settembre 2010 anche Siremar è stata ammessa alla procedura speciale.
- (15) Secondo le autorità italiane, le difficoltà finanziarie delle due società sono intrinseche e in nessun modo imputabili alla holding Fintecna poiché sono soprattutto la conseguenza di un serio problema di liquidità che impedisce loro di coprire i costi operativi. Queste difficoltà non sono quindi il risultato di una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo.
- (16) Tenuto conto delle stime che fissano le entrate mensili a circa [...]\* euro per Tirrenia e a [...] euro per Siremar, e le spese mensili a circa [...] euro per Tirrenia e a [...] euro per Siremar, le autorità italiane prevedono un deficit mensile di [...] euro per Tirrenia e [...] di euro per Siremar nel marzo 2011. Il deficit sarà registrato a partire da ottobre 2010.
- (17) Secondo le autorità italiane, le previsioni di tesoreria hanno tenuto conto del fatto che la proroga delle convenzioni iniziali sarebbe dovuta scadere il 30 settembre 2010 e che di conseguenza in quel momento non si avevano informazioni certe sui seguenti elementi:
  - a) quando sarebbero state nuovamente prorogate le convenzioni;
  - b) quale sarebbe stato l'importo delle compensazioni da versare a Tirrenia e Siremar nel quadro delle convenzioni prorogate e
  - c) quando Tirrenia e Siremar avrebbero cominciato effettivamente a ricevere le compensazioni conformemente alle convenzioni prorogate.
- (18) Come indicato al punto 12, la legge 1 ottobre 2010, n. 163 ha prorogato nuovamente le convenzioni iniziali. Le autorità italiane sostengono che, a prescindere dalla proroga, sia i tempi per il pagamento effettivo della compensazione ivi prevista, sia l'importo esatto da versare a Tirrenia e Siremar

\_

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

<sup>\*</sup> Segreto d'affari

sono ancora incerti. Esse fanno inoltre presente che fra ottobre 2010 e marzo 2011 le due società riceveranno soltanto la compensazione dovuta fino alla fine del giugno 2010. Più precisamente, Tirrenia dovrebbe ricevere 11,4 milioni di euro e Siremar 8,7 milioni di euro. Tirrenia userà queste somme soprattutto per far fronte ai costi di manutenzione incorsi a partire dall'ottobre 2010, in particolare per i lavori di manutenzione su alcune navi che attualmente non svolgono attività di trasporto marittimo. In questo modo Tirrenia potrà ripristinare le linee Genova-Olbia-Arbatax e Bari-Durazzo temporaneamente sospese, salvaguardando così il posto di lavoro delle circa 100 persone in servizio su queste rotte.

- (19) Inoltre, le autorità italiane hanno informato la Commissione che, in base alle convenzioni, entro la fine di dicembre 2010 le due società dovranno ricevere, nel quadro della compensazione di trasporto pubblico dovuta, anche un ulteriore contributo di 7 milioni di euro (Tirrenia) e di 5,4 milioni di euro (Siremar). Tuttavia, le autorità italiane sostengono che al momento è ancora incerto se questi importi saranno effettivamente versati entro la fine di marzo 2011.
- (20) La compensazione dovuta per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nel periodo gennaio 2011-marzo 2011 è calcolata in base ad un nuovo metodo e ammonta all'incirca a 17,5 milioni di euro per Tirrenia e a 13,3 milioni di euro per Siremar. Tuttavia, le autorità italiane hanno confermato che il pagamento di tali importi non è dovuto prima dell'inizio del marzo 2011 e che certamente non sarà effettuato prima della fine dello stesso mese.
- (21) Alla luce di quanto sopra, le autorità italiane dichiarano che la proroga delle convenzioni mediante la legge 1 ottobre 2010, n. 163 avrà un impatto trascurabile sul fabbisogno di liquidità di Tirrenia e Siremar durante il periodo ottobre 2010-marzo 2011.
- (22) Secondo le autorità italiane, le difficoltà finanziarie delle due società sono dovute essenzialmente alla notevole riduzione del traffico, conseguenza della situazione economica e finanziaria, alle strategie commerciali aggressive dei concorrenti e all'aumento dei costi operativi.
- (23) Le autorità italiane affermano inoltre che l'ammissione di Tirrenia alla procedura di amministrazione straordinaria ha inciso negativamente sulle vendite delle società nell'agosto e nel settembre 2010 e che il trend negativo continuerà probabilmente nei mesi a venire. La situazione attuale ha un impatto negativo anche sulle relazioni della società con i fornitori strategici che ormai chiedono il pagamento anticipato per ogni fornitura.
- (24) Inoltre, se si tiene conto che il settore del trasporto marittimo è caratterizzato da un'elevata stagionalità, con conseguente notevole riduzione dei volumi di traffico durante la bassa stagione, secondo le autorità italiane c'è da aspettarsi un ulteriore calo delle entrate per entrambe le società nei prossimi mesi.
- (25) Infine, tenuto conto del precedente fallito tentativo di cedere la società, è diventato difficile accedere al credito privato.

# 2.3. La misura di sostegno finanziario

- (26) L'Italia intende concedere una garanzia statale a copertura di linee di affidamento bancario del valore di 95 milioni di euro, fornite da banche private a Tirrenia. Secondo l'impegno delle autorità italiane, il prestito sarà concesso da istituti finanziari privati a un tasso d'interesse comparabile a quelli riscontrati per i prestiti a imprese sane e comunque superiore ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione per l'Italia; di conseguenza, verrà applicato il tasso IBOR<sup>5</sup> a 1 anno maggiorato di almeno 100 punti base<sup>6</sup>.
- (27) Secondo le autorità italiane, il suddetto importo rappresenta il minimo necessario affinché Tirrenia e la sua controllata continuino ad assicurare il servizio pubblico per il periodo indispensabile a portare a termine la privatizzazione delle società, che dovrebbe essere completata entro fine marzo 2011, ed è destinato esclusivamente a coprire i costi del servizio pubblico.<sup>7</sup>
- (28) Le autorità italiane hanno fornito le cifre relative al fabbisogno di liquidità delle due società calcolato in base ai dati finanziari del periodo 2008-2009 secondo la formula indicata nell'allegato degli orientamenti, come figura nella tabella seguente:

A. Profitti (perdite) al lordo di interessi e imposte	[]
B. Ammortamenti	[]
Altre disposizioni	[]
C. Modifica del capitale circolante	[]
D. Somma di A+B+C	[]
E. Adeguamento necessario per avere periodi di tempo	[]
equivalenti di 6	
mesi (D. diviso 2)	
F. Fabbisogno di liquidità per un periodo di 6 mesi	-110

Tabella 1- Fabbisogno di liquidità calcolato in base alla formula (milioni di euro)

- Questo calcolo non tiene conto della corrispondente compensazione di servizio pubblico. Le autorità italiane ritengono che il fabbisogno di liquidità di Tirrenia e Siremar per il periodo ottobre 2010-marzo 2011 non possa essere valutato in maniera completa e corretta soltanto sulla base dei dati finanziari relativi agli anni precedenti, nella misura in cui l'attuale contesto giuridico ed economico è del tutto differente, in particolare per quanto riguarda l'importo della compensazione di servizio pubblico dovuta alle due società per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
- (30) In particolare, le autorità italiane affermano che, anche dopo la proroga delle convenzioni di cui al punto 12, tenere conto dell'importo della compensazione di servizio pubblico versata alle due società negli anni precedenti condurrebbe a una valutazione del tutto imprecisa del futuro fabbisogno di liquidità di

Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tasso interbancario offerto sul mercato monetario.

Il commissario straordinario di Tirrenia e Siremar intende negoziare anche un prestito di 25 milioni di euro con un gruppo di banche private. L'operazione sarà conclusa a condizioni di mercato.

Tirrenia e Siremar. Le autorità italiane spiegano infatti che a partire dal 2010 l'importo della compensazione di servizio pubblico da versare alle due società per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico sarà notevolmente inferiore a quello ottenuto negli anni precedenti. Inoltre, come illustrato sopra, prima della fine del marzo 2011 Tirrenia e Siremar riceveranno soltanto pagamenti parziali.

- (31) La garanzia copre l'intero credito della banca, compresi capitale, interessi e ogni altro costo e onere collegati all'operazione finanziaria. La garanzia diventa operativa senza obbligo di discussione preventiva con la società debitrice, su semplice comunicazione dell'inadempimento di un obbligo. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero dell'Economia deve versare alla banca la somma dovuta dalla società. All'atto del pagamento, il Ministero assume i diritti della banca creditrice come creditore privilegiato.
- (32) Le autorità italiane si sono inoltre impegnate a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata.

# 2.4. Base giuridica

- (33) Il quadro normativo nazionale per il finanziamento pubblico comprende:
  - a) il decreto legislativo 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95), Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Articolo 2 bis);
  - b) il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;
  - c) il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e
  - d) il decreto 23 dicembre 2004, n. 319, Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

## 3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

## 3.1. Esistenza di un aiuto

- (34) Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono "incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (35) I criteri fissati all'articolo 107, paragrafo 1, sono cumulativi. Pertanto, per stabilire se la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve accertare la presenza di tutte le condizioni suindicate. In particolare il sostegno finanziario deve:

- a) essere concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali;
- b) favorire talune imprese o talune produzioni;
- c) falsare o minacciare di falsare la concorrenza, e
- d) incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (36) In primo luogo, la misura in questione consiste in una garanzia selettiva in quanto si ritiene favorisca Tirrenia e Siremar.
- (37) In secondo luogo, la misura sarà finanziata mediante il bilancio generale italiano, e pertanto senza alcun dubbio da uno Stato membro e attraverso risorse statali.
- (38) In terzo luogo, la garanzia fornirà ai beneficiari l'accesso a linee di affidamento bancario che non sarebbero stati in grado di ottenere a condizioni simili, essendo oggetto di una procedura concorsuale. In queste circostanze, la garanzia conferisce un vantaggio economico ai beneficiari, che possono migliorare la loro situazione finanziaria complessiva<sup>8</sup>.
- (39) Infine, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi all'interno dell'Unione, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto<sup>9</sup>. È sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza<sup>10</sup>. Nella fattispecie, i beneficiari operano in concorrenza con altre imprese che assicurano servizi di trasporto marittimo nell'UE, in particolare dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio<sup>11</sup> e del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio<sup>12</sup> che hanno liberalizzato, rispettivamente, il mercato del trasporto marittimo internazionale e del cabotaggio marittimo. Ne consegue che la misura in questione incide sugli scambi nell'UE e falsa la concorrenza sul mercato interno.
- (40) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura notificata a favore di Tirrenia e Siremar costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1) del TFUE.

# 3.2. Compatibilità dell'aiuto

(41) La compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c), deve essere valutata in base ai criteri fissati dagli

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Conformemente al punto 3, paragrafo 2) e al punto 4, paragrafo 1), lettera a) della comunicazione del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. in particolare la causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11, la causa C-53/00, Ferring, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 21, e la causa C-372/97, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3679, punto 44.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. la causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.

Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

- orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà. 13
- (42) Sia Tirrenia che Sidemar si qualificano come imprese in difficoltà. Essendo oggetto di una procedura concorsuale secondo la normativa italiana, il criterio di cui al punto 10, lettera c), degli orientamenti è soddisfatto.
- (43) Inoltre, la Commissione constata che queste difficoltà sono troppo gravi per poter essere affrontate dal gruppo stesso. Più specificamente,
  - a) stando alle informazioni presentate dalle autorità italiane, all'atto della dichiarazione di insolvenza di Tirrenia il 12 agosto 2010, i debiti scaduti della società ammontavano a 15 milioni di euro, i debiti a breve termine nei confronti delle banche commerciali a 227 milioni di euro e l'indebitamento totale a circa 646 milioni di euro (alla fine del 2009 la totalità degli attivi era pari a 1,050 miliardi di euro);
  - stando alle informazioni presentate dalle autorità italiane, al 20 agosto 2010, le liquidità di Siremar ammontavano a circa 2 milioni di euro, mentre l'indebitamento raggiungeva i 67 milioni di euro circa (alla fine del 2009 la totalità degli attivi della società era pari a 109,2 milioni di euro);
  - c) poiché sia Tirrenia che Siremar sono state ammesse alla procedura concorsuale di cui al punto 14, attualmente la gestione e il controllo delle due società spettano esclusivamente al commissario straordinario nominato a tal fine. Di conseguenza, Fintecna non può fungere da azionista delle società e sostenere il loro fabbisogno di liquidità.
- (44) Il punto 25) degli orientamenti stabilisce cinque condizioni al fine di valutare la compatibilità di un aiuto al salvataggio; in particolare la misura:
  - a) consiste in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia sui prestiti o di prestiti, concessi a un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione; i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione della prima tranche all'impresa;
  - b) è motivata da gravi difficoltà sociali e non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri;
  - è corredata, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;
  - d) è limitata all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato; e
  - e) rispetta il principio dell' "aiuto una tantum".
- (45) La misura notificata soddisfa cumulativamente le condizioni di cui sopra. Innanzitutto, l'aiuto consiste in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia sui

\_

Cfr. nota 1.

prestiti o di prestiti. La garanzia è limitata a un periodo di 6 mesi dall'erogazione della prima tranche al beneficiario. Inoltre, come già indicato, le autorità italiane si sono impegnate a concedere il prestito a un tasso d'interesse comparabile a quelli riscontrati per i prestiti a imprese sane e comunque superiore al tasso di riferimento adottato dalla Commissione per l'Italia.

- (46) In secondo luogo, l'aiuto è motivato da gravi difficoltà sociali e non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. In effetti, tenendo conto del numero di occupati specificato al punto 9, se Tirrenia e Siremar cessassero l'attività, ciò avrebbe gravi ripercussioni sull'occupazione. L'aiuto permetterà a Tirrenia e Siremar di garantire la continuità dei servizi di trasporto marittimo, che non prevedono collegamenti internazionali tra gli Stati membri, senza interrompere il servizio pubblico nel periodo compreso fino al termine del processo di privatizzazione. Inoltre, i beneficiari si sono impegnati a non aumentare il numero delle linee e dei porti serviti o la capacità delle navi usate, anche sulle linee Genova-Olbia-Arbatax e Bari-Durazzo, per l'intera durata dell'aiuto al salvataggio. La Commissione ritiene pertanto che gli effetti di ricaduta negativa saranno ridotti al minimo, in particolare tenuto conto della durata limitata dell'intervento dello Stato.
- (47) In terzo luogo, l'aiuto al salvataggio è limitato a 6 mesi. Le autorità italiane si sono impegnate a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata.
- (48) Infine, la Commissione riconosce che le autorità italiane, considerando l'importo massimo teorico calcolato in base alla formula di cui al punto 28, hanno deciso di limitare l'aiuto al salvataggio a 95 milioni di euro. La Commissione osserva che, sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, questo importo è il minimo necessario per mantenere le due società in attività per i prossimi sei mesi.
- (49) La Commissione ritiene che il deterioramento della situazione finanziaria delle società sopra descritta, la loro ammissione alla procedura concorsuale e il fabbisogno di liquidità, stimato inferiore al fabbisogno di liquidità massimo teoricamente risultante dalla formula, indichino che l'importo di 95 milioni è una stima credibile e prudenziale del minimo necessario per mantenere le società in attività per sei mesi, in linea con il punto 25, lettera d) degli orientamenti.
- (50) Le autorità italiane confermano infine che le società non hanno beneficiato di aiuti al salvataggio negli ultimi dieci anni. La misura notificata rispetta pertanto il principio dell' "aiuto una tantum" di cui al punto 25, lettera e), e ai punti 72 e segg. degli orientamenti.
- (51) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

## 4. DECISIONE

(52) La Commissione è pervenuta alla conclusione che l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura notificata.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: <a href="http://ec.europa.eu/community\_law/state\_aids/state\_aids\_texts\_it.htm">http://ec.europa.eu/community\_law/state\_aids/state\_aids\_texts\_it.htm</a>. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione Generale Concorrenza B-1049 Bruxelles Fax n. 0032 (0) 2 296 12 42

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA Vicepresidente della Commissione